



## STATUTO

---

<b>COSTITUZIONE - SEDE - DURATA</b>	<b>2</b>
<b>NATURA - SCOPI - ATTIVITÀ</b>	<b>2</b>
<b>SOCI FONDATORI</b>	<b>4</b>
<b>SOCI ORDINARI</b>	<b>4</b>
<b>SOCI ONORARI</b>	<b>5</b>
<b>ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>ASSEMBLEA DEI SOCI</b>	<b>5</b>
<b>PRESIDENTE ONORARIO NAZIONALE</b>	<b>6</b>
<b>OBBLIGHI DEL PRESIDENTE ONORARIO NAZIONALE.</b>	<b>7</b>
<b>PRESIDENTE NAZIONALE</b>	<b>7</b>
<b>CONSIGLIO NAZIONALE: COMPOSIZIONE, DURATA, NOMINE, DECADENZA</b>	<b>8</b>
<b>CONSIGLIO NAZIONALE: CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELL'ADUNANZA E DELLE DELIBERE</b>	<b>9</b>
<b>GIUNTA NAZIONALE: COMPOSIZIONE, DURATA, NOMINE</b>	<b>9</b>
<b>GIUNTA NAZIONALE: FUNZIONI E COMPITI</b>	<b>9</b>
<b>GIUNTA NAZIONALE: CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELL'ADUNANZA E DELLE DELIBERE</b>	<b>10</b>
<b>SEGRETARIO GENERALE: NOMINA, DURATA, COMPITI E FUNZIONI</b>	<b>11</b>
<b>TESORIERE NAZIONALE: NOMINA, DURATA, COMPITI E FUNZIONI</b>	<b>11</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>11</b>
<b>COLLEGIO DEI PROBIVIRI O PROBOVIRO UNICO: SCELTA, DURATA, INCOMPATIBILITÀ</b>	<b>12</b>
<b>COLLEGIO DEI PROBIVIRI: COMPITI, FUNZIONI, ATTIVAZIONE DELLE RICHIESTE</b>	<b>13</b>
<b>COLLEGIO DEI PROBIVIRI: CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELL'ADUNANZA E DELLE DELIBERE</b>	<b>13</b>
<b>COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO: CONTROLLO, COMPOSIZIONE E DURATA</b>	<b>13</b>
<b>DISTRETTI E DELEGAZIONI: COSTITUZIONE</b>	<b>14</b>
<b>ORGANI DEI DISTRETTI GLI ORGANI DEI DISTRETTI SONO:</b>	<b>14</b>
<b>ASSEMBLEA DEI SOCI DI DISTRETTO</b>	<b>15</b>
<b>IL PRESIDENTE DI DISTRETTO</b>	<b>15</b>
<b>IL CONSIGLIO DI DISTRETTO</b>	<b>15</b>
<b>IL COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO</b>	<b>15</b>
<b>SEGRETARIO DI DISTRETTO E TESORIERE DI DISTRETTO</b>	<b>15</b>
<b>RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>16</b>
<b>ISTITUZIONE DEL DISTRETTO</b>	<b>16</b>
<b>DISTRETTI E DELEGAZIONI: AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, SCOPI E FINALITÀ, REVOCA DELLE CARICHE, COMMISSARIAMENTO, QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>16</b>
<b>GRATUITÀ DELLE CARICHE</b>	<b>16</b>
<b>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	<b>16</b>
<b>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</b>	<b>17</b>
<b>MODIFICHE STATUTARIE</b>	<b>17</b>
<b>NORME TRANSITORIE</b>	<b>17</b>
<b>NORME DI RINVIO</b>	<b>17</b>

---

# STATUTO

## CONFEDERAZIONE ITALIANA AZIENDE

### Art. 1

#### *Costituzione - Sede - Durata*

È costituita la “CONFEDERAZIONE ITALIANA AZIENDE” enunciabile anche “CONFEDERAZIENDE”.

La sede legale è in Roma, Via Tacito n. 84 e può essere trasferita con delibera del Consiglio Nazionale. La durata è fino al 31 dicembre 2061.

### Art. 2

#### *Natura - Scopi - Attività*

La “CONFEDERAZIONE ITALIANA AZIENDE”, d’ora innanzi anche detta “CONFEDERAZIENDE” è un’associazione autonoma, libera, indipendente, apartitica, non ha fini di lucro e non ripartisce utili, persegue i suoi scopi e svolge la propria attività sia sul territorio nazionale che all’estero.

La CONFEDERAZIENDE può aderire ad altre associazioni, federazioni, confederazioni, enti con finalità analoghe alle proprie o ad esse riconducibili, sia nazionali che internazionali.

La CONFEDERAZIENDE raggiunge i propri scopi ponendo sotto la propria egida sia le piccole e medie imprese (aziende), anche artigiane, qualunque attività esercitino e sotto qualsiasi forma giuridica la esercitino, sia gli studi professionali, indipendentemente dal fatto che i relativi titolari siano o meno obbligati all’iscrizione in Albi, Ruoli, Registri od Elenchi.

Viene precisato che *il mercato globale* fa sopravvivere soltanto studi professionali organizzati in forma di azienda ed è la stessa Corte di Cassazione Civile che ha stabilito la sostanziale equiparazione degli studi professionali all’azienda quando *“al profilo personale dell’attività svolta si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti ed un’ampiezza di locali adibiti all’attività, tali che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrastino l’attività professionale del titolare, o quanto meno si pongano, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale che, seppure non separata dall’attività del titolare, assuma una rilevanza economica”* (sentenze di riferimento: n. 11896 del 2002, n. 10178 del 2007 e n. 2860 del 2010). Viene altresì precisato, alla luce di quanto fin qui affermato, che, d’ora innanzi, l’utilizzo del termine impresa sarà speso come sinonimo di azienda ed il termine azienda includerà lo studio professionale.

Pertanto potranno aderire alla Confederazione, in qualità di iscritti, chiamati anche soci o associati o confederati, le già dette piccole e medie imprese, nonché qualsiasi tipo di studio professionale ed anche società consortili e consorzi tra imprese di cui agli articoli 2602 e seguenti del Codice e così pure fondazioni ed associazioni, comprese federazioni e confederazioni, purché aventi finalità analoghe, affini o comunque riconducibili alle proprie.

La CONFEDERAZIENDE, al fine di raggiungere i propri scopi, svolge l’attività per:

- affermare nelle attività d’impresa i principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo stabiliti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
- sostenere e trasmettere il valore universale dell’impresa e del lavoro;
- promuovere iniziative di utilità economica, economico-sociale, lavoro, solidarietà e sostenibilità nei settori dell’industria, commercio, artigianato ed agricoltura, delle arti e professioni, della ricerca scientifica, dell’innovazione, della cultura e dei servizi in genere;

- favorire la *green economy* e con essa la così chiamata *green building*, cioè la bioedilizia, bioarchitettura, al fine di progettare e realizzare immobili secondo criteri di sostenibilità;
- sollecitare l’emanazione di norme che incentivino e premino l’adozione della sostenibilità e per concretizzare azioni in favore dello sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente, anche divulgando il principio che introdurre e mantenere nelle aziende i valori etici, sociali ed ambientali, caratteristici della sostenibilità, fa conseguire vantaggio competitivo e d’immagine;
- sostenere la ricerca scientifica, l’innovazione, il valore sociale dell’azienda e del lavoro, della cultura e dell’istruzione in genere, il tutto tramite, e non solo, le università, le scuole le fondazioni e le associazioni;
- progettare, realizzare interventi formativi, anche con proprie scuole di specializzazione o analoghe, per l’insegnamento di mestieri, arti, professioni, nonché per la qualificazione professionale e l’aggiornamento specialistico degli imprenditori e loro ausiliari, compresi manager, dipendenti e collaboratori autonomi;
- stimolare l’interesse verso nuove opportunità imprenditoriali, occupazionali, di lavoro in genere, per realizzare attività economiche produttive di benefici sociali;
- valorizzare l’implementazione del controllo di gestione per migliorare i risultati aziendali ed il benessere nelle aziende e delle aziende;
- incoraggiare l’*internazionalizzazione* delle PMI, favorita dal *mercato globale* e strumento determinante per valorizzare e vendere prodotti *made in Italy* o *italian made*;
- sviluppare la cultura della *responsabilità* e del *merito* per formare operatori economici e sociali preparati ad affrontare le sfide imposte dai *mercati globali*;
- promuovere, organizzare e realizzare, iniziative, ricerche, pubblicazioni, comprese le elettroniche, premi, borse di studio ed anche eventi, manifestazioni, incontri, dibattiti, “tavole rotonde”, convegni, congressi, *workshop*, *meeting*, *convention*, trasmissioni radiofoniche, televisive, in genere multimediali, per affermare il valore del lavoro, dell’azienda, della sostenibilità, della tutela dell’ambiente, dei fattori di crescita, sviluppo e progresso della società e quant’altro ad essa collegato e ritenuto significativo come fatto o fenomeno sociale;
- allestire e gestire centri elaborazione, programmazione ed archiviazione dati, banche dati, reti telematiche, portali informatici, biblioteche, librerie tradizionali e informatiche;
- progettare ed organizzare indagini statistiche e ricerche di mercato, anche in collaborazione con altri enti;
- tutelare i propri iscritti, come già precisato denominati anche soci o associati o confederati, assistendoli per ogni esigenza funzionante alle loro attività, nessuna esclusa;
- curare l’immagine dei confederati creando un gruppo omogeneo con unità di intenti e di comportamenti che contribuisca, all’interno della società e nei confronti delle varie istituzioni di riferimento, alla valorizzazione della figura dell’imprenditore, dell’impresa, dell’impresa sostenibile, dell’impresa sociale, nonché alla valorizzazione della figura del professionista e dello studio professionale;
- promuovere azioni per la predisposizione ed approvazione di norme nazionali e comunitarie che migliorino le condizioni degli associati; attivare iniziative utili per la difesa degli interessi dei confederati in qualsiasi campo riferite e, quindi, in campo economico, tributario, creditizio, sociale e giuridico in senso lato, rappresentando opportunamente tali interessi e diritti innanzi ad enti sia pubblici che privati;
- favorire la collaborazione, diretta o indiretta, con associazioni nazionali ed internazionali le cui finalità siano rapportabili alle proprie;
- creare un logo o marchio di riconoscimento, di appartenenza alla CONFEDERAZIENDE;

- creare una comunicazione virtuosa sviluppando pubbliche relazioni così da mettere in collegamento istituzioni, aziende, strutture, organi di stampa, enti e persone;
- inviare ai soci informative utili alla conoscenza della vita associativa;
- stipulare convenzioni o accordi di collaborazione con esperti e specializzati consulenti per far erogare ai Confederati ogni assistenza di loro interesse nel rispetto della legislazione sugli Albi Professionali;
- stipulare convenzioni o accordi di collaborazione con ditte e società per la fornitura di beni e servizi d'interesse degli associati allo scopo di far loro ottenere benefici contrattuali;
- istituire in Italia ed all'estero sedi, filiali, succursali, delegazioni e recapiti;
- svolgere tutte le attività ritenute utili e/o necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali.

### **Art. 3**

#### *Soci Fondatori*

Le persone fisiche che sono intervenute all'atto della costituzione della CONFEDERAZIENDE sono gli ideatori e creatori dell'Associazione e, pertanto, ne sono i soci fondatori.

I soci fondatori versano, una tantum, la sola quota di dotazione in sede di costituzione, sono esonerati dal pagamento delle altre quote associative ed in genere dal versamento di qualsivoglia somma. Essi non hanno diritto al voto ma partecipano a tutte le attività della CONFEDERAZIENDE; del loro numero non si tiene conto ai fini del computo del minimo di soci richiesto per la costituzione del Distretto.

La qualità di socio fondatore si perde unicamente per dimissioni e per morte.

Il socio fondatore non può essere escluso, in assoluto.

### **Art. 4**

#### *Soci Ordinari*

Possono essere soci ordinari i soggetti di diritto privato, indipendentemente dall'attività svolta, i titolari di ditte individuali, i titolari o contitolari di studi professionali, i contitolari di associazioni professionali, gli amministratori, gli imprenditori ed i manager in quanto tali, i mediatori creditizi e gli agenti immobiliari, nonché, le società di capitali e di persone, ivi incluse le società cooperative, le società consortili, i consorzi, con l'aggiunta delle fondazioni, le associazioni, comprese le federazioni e le confederazioni.

Quando l'aspirante socio è un soggetto diverso da persona fisica, questi dovrà designare un rappresentante ritenuto giuridicamente valido dalla Giunta Nazionale della CONFEDERAZIENDE.

La richiesta di ammissione deve essere presentata dall'aspirante socio ordinario al Distretto nel quale ricade la sua residenza anagrafica.

Tuttavia, il Presidente Nazionale, in presenza di giustificati motivi, può autorizzare l'iscrizione di un socio in un Distretto diverso da quello di naturale appartenenza.

I soci ordinari sono ammessi nella CONFEDERAZIENDE con delibera del Consiglio Nazionale su proposta favorevole del Presidente del Distretto che ha la competenza territoriale sull'aspirante socio, seguita dalla vincolante accettazione della Giunta Nazionale che deve esaminare la specifica istanza.

La qualità di socio, oltre che per morte, si perde:

- per dimissioni;

- per cancellazione dall'elenco degli iscritti tenuto dal Segretario Generale conseguente a morosità che si protrae da due o più anni nel versamento della quota associativa;
- per esclusione a seguito di delibera assembleare di radiazione;
- per assoggettamento a procedure concorsuali;
- per ogni causa che comporti la perdita della capacità di agire.

## **Art. 5**

### *Soci Onorari*

I soci onorari sono selezionati e nominati dalla Giunta Nazionale che li sceglie autonomamente senza vincoli di sorta ed anche su proposta dei Presidenti di Distretto.

I soci onorari non potranno superare le dieci unità e dovranno essere scelti tra i cittadini italiani che, a insindacabile giudizio della stessa Giunta Nazionale, si siano distinti nel campo dell'impresa, delle professioni, del lavoro o della cultura.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento delle quote associative ed in genere dal versamento di qualsivoglia somma. Essi non hanno diritto al voto ma partecipano a tutte le attività della CONFEDERAZIENDE; del loro numero non si tiene conto né ai fini del computo del minimo di soci richiesto per la costituzione del Distretto, né ai fini della nomina dei consiglieri nazionali.

La qualità di socio onorario si perde, per morte e per esclusione.

## **Art. 6**

### *Organi della Confederazione*

Sono Organi della CONFEDERAZIENDE:

- Assemblea dei Soci o Assemblea Nazionale
- Presidente Onorario Nazionale
- Presidente Nazionale
- Consiglio Nazionale
- Giunta Nazionale
- Segretario Generale
- Tesoriere Nazionale
- Collegio dei Probiviri o Probiviro Unico
- Collegio dei Revisori o Revisore Unico
- Distretti e Delegazioni

## **Art. 7**

### *Assemblea dei Soci*

L'Assemblea dei soci, detti anche iscritti, associati o confederati, è formata da tutti gli iscritti in regola col pagamento delle quote il cui pagamento deve essere verificato dal Presidente del Distretto di competenza del socio e comunicato alla Tesoreria Nazionale.

Il Presidente Nazionale può convocare l'assemblea degli associati quando lo ritiene necessario e, comunque, almeno una volta l'anno, normalmente entro il mese di aprile.

Il Presidente deve altresì convocare l'Assemblea dei soci o Assemblea Nazionale, quando ne faccia richiesta la Giunta Nazionale, almeno un quarto dei Consiglieri Nazionali ovvero un terzo dei soci ordinari, tutti in regola col pagamento delle quote riscontrato dal Tesoriere Nazionale

La convocazione dell'Assemblea è fatta con lettera raccomandata inviata a ciascun Presidente di Distretto oppure è effettuata con e-mail, ovvero fax o altro mezzo equivalente o ritenuto idoneo allo scopo. La comunicazione dovrà essere inviata a ciascun socio ordinario almeno venti giorni prima della adunanza; di tale convocazione verrà data notizia ai Soci onorari che parteciperanno all'Assemblea senza diritto di voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale oppure, in sua assenza o indisponibilità a presiedere, dal Vice Presidente Vicario, mancando il quale dal consigliere nazionale designato dagli intervenuti. Il Segretario Generale è il Segretario dell'Assemblea ed in caso di sua assenza sarà sostituito da persona nominata dal Presidente.

L'Assemblea, in prima convocazione, è valida con la presenza, anche per delega, della maggioranza assoluta dei soci ordinari.

L'Assemblea, in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo il termine stabilito per la prima, è valida qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti o rappresentati.

L'Assemblea, tranne che per l'elezione delle cariche dell'associazione, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con la maggioranza assoluta, cioè quella ottenuta con un numero di voti superiore alla metà dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea, quando è chiamata ad eleggere le cariche dell'associazione come da statuto, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza relativa cioè quella ottenuta con un numero di voti superiore alla metà dei soci votanti.

Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta; ciascun socio non può rappresentare più dieci soci.

Compete all'Assemblea di deliberare:

- sulla ratifica della nomina del Presidente Onorario Nazionale designato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale;
- sulla elezione del Segretario Generale, del Tesoriere Nazionale, del Collegio dei Provisori e del Collegio dei Revisori Contabili;
- sulle questioni ad essa sottoposte dalla Giunta Nazionale, da almeno un quarto dei Consiglieri Nazionali e da almeno un terzo dei soci ordinari in regola col pagamento delle quote riscontrato dal Tesoriere Nazionale;
- sull'indirizzo generale dell'Associazione;
- sull'approvazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo detto anche Rendiconto Annuale;
- sulle modifiche statutarie;
- sulla valutazione di ulteriori materie non riservate alla competenza dagli altri Organi statuari.

Il Presidente dell'Assemblea procede allo scrutinio dei voti, assistito da uno o più scrutatori da lui nominati fra i soci ordinari presenti. Il presidente, inoltre, quando sono all'ordine del giorno le elezioni delle cariche dell'Associazione, proclama gli eletti.

Il Presidente, infine, può regolamentare l'esercizio del diritto di voto a mezzo posta, oppure in qualsiasi altra forma compresa quella telematica.

## **Art. 8**

### *Presidente Onorario Nazionale*

Il Presidente Onorario Nazionale viene nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del suo Presidente, la designazione viene ratificata dall'Assemblea dei soci. Per rivestire la carica di Presidente Onorario Nazionale occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. Il Presidente Onorario Nazionale può essere scelto sia all'esterno dell'associazione che tra i soci fondatori, ordinari e onorari ma, qualora fosse selezionato

all'esterno dell'Associazione, diverrebbe, per automatismo, in coincidenza della sua elezione, socio onorario. La carica di Presidente Onorario Nazionale fa mantenere alla persona che ne è titolare il suo status di socio fondatore, o socio ordinario, oppure socio onorario.

Il Presidente Onorario Nazionale, dall'esercizio finanziario in corso all'atto della sua nomina e fino a quello entro cui cade la cessazione della sua carica, non è soggetto al pagamento delle quote associative e di qualsivoglia altra somma. Il Presidente Onorario Nazionale che viene eletto quando è socio fondatore e, come tale è membro del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale, pur mantenendo lo status di socio fondatore deve necessariamente autosospendersi per l'intera durata della carica da membro del Consiglio Nazionale e membro della Giunta Nazionale. La persona, cessando la carica di Presidente Onorario Nazionale, tornerà, automaticamente ed all'istante, titolare delle cariche dalle quali si era autosospeso per obbligo statutario. Il Presidente Onorario Nazionale non ha diritto di voto, ha piena facoltà di partecipazione a tutte le adunanze degli Organi dell'Associazione, ha diritto di parola e di verbalizzazione. Dura in carica sette anni ed è rieleggibile. La carica di Presidente Onorario Nazionale, fintantoché è mantenuta, è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.

## **Art. 9**

### *Obblighi del Presidente Onorario Nazionale.*

Il Presidente Onorario Nazionale deve accettare gli articoli dello Statuto, del Regolamento interno se emanato e condividere gli scopi e l'attività dell'Associazione.

## **Art. 10**

### *Presidente Nazionale*

Il Presidente Nazionale è eletto dalla Giunta Nazionale e così pure il Vice Presidente Nazionale che è Vicario del Presidente. Sia il Presidente che il Vice Presidente sono rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Consiglio Nazionale, nonché Presidente e Vice Presidente Vicario della CONFEDERAZIENDE.

Il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente, quando agisce come Vicario, sono assistiti dal Segretario Generale, hanno la rappresentanza legale della CONFEDERAZIENDE e presiedono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Nazionale e i Congressi Nazionali.

Il Presidente Nazionale propone il nominativo del Presidente Onorario Nazionale, persegue concretamente i fini statuari, realizza le strategie dell'Associazione decise dal Consiglio Nazionale utilizzando anche incaricati di sua nomina.

Il Presidente Nazionale ricerca ed analizza gli eventuali malfunzionamenti dei Distretti e delle Delegazioni, anche con l'ausilio di incaricati, compresi sia Commissari Straordinari pro tempore che commissioni nominate dallo stesso Presidente. I risultati dei lavori saranno portati all'attenzione del Consiglio Nazionale per gli opportuni provvedimenti.

Qualora vi fossero situazioni di particolare necessità e urgenza il Presidente Nazionale può ritenere opportuno di convocare velocemente la Giunta Nazionale e/o il Consiglio Nazionale per l'adozione di impellenti provvedimenti. In siffatti casi, ai fini della convocazione, il Presidente può utilizzare oltre al telegramma, alla posta elettronica, anche gli sms o la semplice telefonata.

Il Presidente Nazionale, se lo ritiene opportuno, può anche convocare una "Consulta dei Presidenti", costituita dai Presidenti di Distretto, dal Vice Presidente Nazionale, dal Segretario Generale e dal Tesoriere Nazionale per esprimere considerazioni o comunicare decisioni sugli argomenti che riterrà interessanti.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tanto quanto è la durata della CONFEDERAZIENDE.

## **Art. 11**

### *Consiglio Nazionale: composizione, durata, nomine, decadenza*

Il Consiglio Nazionale è formato dai soci fondatori che, in quanto tali, ne sono membri di diritto per l'intera durata dell'Associazione, dai Presidenti di Distretto dal momento in cui sono stati nominati in tale carica e fino alla scadenza del loro mandato, dal Segretario Generale e dal Tesoriere Nazionale che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili e da quei Delegati territoriali che la Giunta Nazionale riterrà, a suo insindacabile giudizio, nominare stabilendo sia la durata della carica all'atto della loro nomina che la possibile rieleggibilità.

Il Presidente di Distretto o il Delegato Territoriale che, senza motivo giustificato dalla Giunta Nazionale, non interviene a quattro sedute del Consiglio Nazionale decade automaticamente sia dalla carica di consigliere nazionale che da quella di Presidente di Distretto o di Delegato Territoriale, a seconda dei casi. La Giunta Nazionale, dopo la elezione del nuovo Presidente di Distretto, provvederà a nominarlo consigliere nazionale con le suddette modalità. Per quanto riguarda il Delegato Territoriale, decaduto per ingiustificate assenze, la Giunta Nazionale si riserva l'autonoma valutazione se mantenere, o meno un nuovo delegato in sua vece.

Il Consiglio Nazionale:

- cura il conseguimento dei fini statutari, stabilendo le strategie generali della Associazione.
- nomina il Presidente Onorario Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.
- delibera sulla convocazione dell'Assemblea nei casi di sua competenza.
- delibera sui progetti di Bilancio Preventivo e Bilancio Consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente Nazionale.
- delibera sull'ammontare della quota annua dovuta dai soci all'Associazione e gli eventuali contributi straordinari stabilendo anche la quota spettante alle Tesorerie di ogni singolo distretto e, ove occorra, potrà eccezionalmente stabilire, sia per la riscossione che per il riversamento delle quote associative alle Sezioni, termini diversi da quelli ordinari.
- decide sulla partecipazione dell'Associazione a qualsiasi Ente Nazionale ed Internazionale.
- stabilisce lo svolgimento di eventi, convegni, congressi, incontri, manifestazioni in genere, il tutto su base nazionale.
- delibera la sanzione disciplinare della deplorazione su relazione del Collegio dei Probiviri.
- provvede all'azzeramento delle cariche associative di un Distretto a causa della sua eventuale, perdurante disfunzione provvedendo altresì alla nomina di un Commissario Straordinario con specifici compiti; il Commissario dovrà anche convocare l'Assemblea dei soci del medesimo Distretto allo scopo di ricostituire le cariche in loco.  
L'azzeramento delle cariche del Distretto sarà attuato allorquando ogni tentativo, di normalizzare l'anomala situazione locale sarà andato a vuoto e, soltanto, dopo avere ottenuto il vincolante consenso della Giunta Nazionale che dovrà autorizzare, ancor prima, la nomina del Commissario Straordinario; le stesse regole utilizzate per la nomina del Commissario ed eventuale azzeramento dei Distretti, vengono adottate per le delegazioni. - Assolve a tutti gli altri compiti di sua competenza in base al presente Statuto, si occupa dell'amministrazione della Associazione con l'ausilio sia del Segretario Generale che del Tesoriere Nazionale.
- designa i rappresentanti permanenti e temporanei della CONFEDERAZIENDE negli Organi degli enti nazionali ed internazionali di cui la stessa è membro.



## **Art. 12**

### *Consiglio Nazionale: convocazione, validità dell'adunanza e delle delibere*

La convocazione del Consiglio è normalmente effettuata con lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail o con altro mezzo equivalente da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; nell'avviso di convocazione saranno indicate le regole di partecipazione, anche in video conferenza, nonché le modalità di espressione del voto. Per la validità dell'adunanza del Consiglio Nazionale occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, compresi quelli che sono tali in quanto soci promotori, oppure di tanti consiglieri che rappresentino almeno un terzo dei Distretti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei consiglieri votanti, cioè a maggioranza relativa.

## **Art. 13**

### *Giunta Nazionale: composizione, durata, nomine*

In seno al Consiglio Nazionale, i consiglieri soci fondatori, e loro soltanto, costituiscono la Giunta Nazionale e come componenti della Giunta durano in carica tanto quanto è la durata della CONFEDERAZIENDE.

All'interno della Giunta, i membri della stessa, a maggioranza assoluta, scelgono e nominano il loro Presidente e Vice Presidente che è Vicario del Presidente.

Sia il Presidente che il Vice Presidente di Giunta divengono, contestualmente alla loro nomina, anche Presidente e Vice Presidente Vicario del Consiglio Nazionale, nonché Presidente e Vice Presidente Vicario della CONFEDERAZIENDE.

I predetti, Presidente e Vice Presidente Vicario, restano in carica fino alla scadenza della durata della Associazione.

Se per qualsiasi ragione, in corso di durata della CONFEDERAZIENDE, si dovesse procedere alla nomina di un membro della Giunta Nazionale che, per effetto di tale nomina, diverrebbe anche consigliere nazionale, oppure si dovesse procedere alla nomina dei suddetti Presidente e Vice Presidente Vicario, la scelta dei nominandi dovrà essere effettuata unicamente tra i soci onorari.

I neo nominati membri della Giunta Nazionale, o il neo nominato Presidente, oppure il neo nominato Vice Presidente Vicario, qualora fossero eletti successivamente alla costituzione della CONFEDERAZIENDE resterebbero in carica fino alla scadenza della durata della Associazione.

## **Art. 14**

### *Giunta Nazionale: funzioni e compiti*

La Giunta Nazionale è un Organo collegiale che, a seconda dei casi stabiliti dallo Statuto, ha funzioni consultive, deliberative ed esecutive, pertanto:

- esamina le istanze presentate dagli aspiranti soci per formulare il vincolante parere sulla loro ammissione; tale valutazione è successiva alla favorevole proposta di ammissione manifestata dal Presidente del Distretto che ha la competenza territoriale sull'aspirante socio, dopodiché è il Consiglio Nazionale che delibera l'ammissione dell'aspirante socio ordinario adeguandosi al parere della Giunta Nazionale.
- Esamina le richieste di esclusione riguardanti i confederati morosi per formulare il vincolante parere sulla loro cancellazione dall'elenco soci; tali richieste sono presentate dal Segretario Generale dopo che il Tesoriere Nazionale gli ha comunicato per iscritto la natura e la consistenza del debito dell'associato, nonché il tempo di morosità che dovrà

protrarsi da più di due anni; dopo di ciò è il Consiglio Nazionale che delibera sulla esclusione del socio adeguandosi al parere della Giunta Nazionale.

- Esamina le richieste di esclusione proposte dal Consiglio Nazionale per formulare il vincolante parere sulla radiazione di quei soci che si siano macchiati d'indegnità avendo compromesso in modo grave la reputazione con il loro comportamento; il Consiglio Nazionale, successivamente alla formulazione del suddetto vincolante parere, delibera la radiazione e la contestuale cancellazione dall'elenco soci.
- Esamina le richieste di esclusione proposte dal Consiglio Nazionale per formulare il vincolante parere sull'accertamento della perdita della capacità di agire in capo a taluni soci; dopo la formulazione del suddetto vincolante parere, il Consiglio Nazionale, delibererà la esclusione e la conseguente cancellazione dall'elenco soci.
- Esamina le richieste di deplorazione da infliggersi a quei soci che secondo il Consiglio Nazionale siano responsabili di comportamenti biasimevoli; tali richieste sono rivolte ad ottenere il parere vincolante della Giunta Nazionale sul procedere o meno alla deplorazione che, se accolta, sarà deliberata dal Consiglio Nazionale;
- Esamina le richieste del Consiglio Nazionale per la nomina dei Delegati Territoriali, la durata nella carica, la possibile rieleggibilità e la loro missione; dopo la formulazione del positivo parere vincolante della Giunta Nazionale, il Consiglio Nazionale delibererà l'istituzione delle Delegazioni Territoriali e formalizzerà la nomina dei Delegati che ne saranno responsabili.
- Valuta, su indicazione del Consiglio Nazionale, la frequenza e qualità delle assenze del Presidente di Distretto o del Delegato Territoriale che, se senza grave giustificato motivo, non sono intervenuti a tre sedute del Consiglio Nazionale decadono automaticamente da tutte le cariche di cui sono titolari.  
La Giunta Nazionale, constatata e deliberata la decadenza, incaricherà il Consiglio Nazionale di indire l'elezione del nuovo Presidente di Distretto che, appena eletto, sarà nominato consigliere nazionale con le suddette modalità; per quanto riguarda il Delegato Territoriale, decaduto per ingiustificate assenze, la Giunta Nazionale si riserva l'autonoma valutazione se mantenere o meno la Delegazione e il seggio di consigliere nazionale.
- Provvede, con delibera ad hoc, all'azzeramento delle cariche associative a causa della perdurante, irrisolta disfunzione di un Distretto e provvede, altresì, alla conseguente nomina di un Commissario Straordinario che, rapidamente, convochi l'Assemblea dei soci del medesimo Distretto, allo scopo di ricostituire le cariche in loco; stesso criterio viene adottato per le Delegazioni con la sola eccezione che le stesse potranno anche essere abolite, con delibera della Giunta Nazionale.

## **Art. 15**

### *Giunta Nazionale: convocazione, validità dell'adunanza e delle delibere*

La Giunta Nazionale è convocata dal suo Presidente che può indire l'adunanza quando lo ritiene opportuno. Inoltre, possono richiedere la convocazione allo stesso Presidente almeno due dei membri che formano la Giunta.

La convocazione della Giunta Nazionale è normalmente effettuata con lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail o con altro mezzo equivalente da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nell'avviso di convocazione saranno indicate le regole di partecipazione, anche in video conferenza, nonché le modalità di espressione del voto.

Per la validità della convocazione della Giunta Nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei membri votanti.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente della Giunta Nazionale o in sua vece del Vice Presidente Vicario, vale doppio.

## **Art. 16**

### *Segretario Generale: nomina, durata, compiti e funzioni*

Il Segretario Generale è il garante della Segreteria Nazionale. Egli viene scelto tra i soci dell'Associazione, viene nominato dal Consiglio Nazionale, la sua carica dura quattro anni ed è rieleggibile.

Il Segretario Generale che viene eletto quando è socio fondatore e, come tale membro del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale, pur mantenendo lo status di socio fondatore deve necessariamente autosospendersi per l'intera durata della carica da membro del Consiglio Nazionale e membro della Giunta Nazionale. La persona, cessando la carica di Segretario Generale, tornerà, automaticamente ed all'istante, titolare delle cariche dalle quali si era autosospeso per obbligo statutario.

Il Segretario Generale assiste il Presidente dell'Associazione; attua le delibere del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale; coordina l'attività dei Distretti; provvede all'aggiornamento dell'elenco degli iscritti all'Associazione, eliminando i nominativi dei soci cancellati; conserva gli atti, i documenti e i segni distintivi della CONFEDERAZIENDE.

## **Art. 17**

### *Tesoriere Nazionale: nomina, durata, compiti e funzioni*

Il Tesoriere Nazionale è il responsabile della Tesoreria Nazionale, viene scelto tra i soci dell'Associazione, viene nominato dal Consiglio Nazionale, la sua carica dura quattro anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere Nazionale che viene eletto quando è socio fondatore e, come tale membro del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale, pur mantenendo lo status di socio fondatore deve necessariamente autosospendersi per l'intera durata della carica da membro del Consiglio Nazionale e membro della Giunta Nazionale. La persona, cessando la carica di Tesoriere Nazionale, tornerà, automaticamente ed all'istante, titolare delle cariche dalle quali si era autosospeso per obbligo statutario.

Il Tesoriere Nazionale cura ed amministra la gestione finanziaria dell'Associazione. L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere, nei modi e nelle forme che ritiene opportuni, incassa le annuali quote associative entro il mese di giugno; riscuote gli eventuali contributi straordinari; attua i provvedimenti di spesa decisi dai competenti Organi dell'Associazione, paga e rimborsa le spese di gestione sostenute dagli stessi Organi; predispone il progetto di Bilancio Consuntivo e collabora con il Presidente Nazionale e con il Segretario Generale alla stesura del Bilancio Preventivo.

Il Tesoriere Nazionale, inoltre, predispone l'elenco dei soci in regola col pagamento delle quote, particolarmente nelle adunanze delle assemblee; riscontra la regolarità amministrativa dei versamenti dei soci ogni qualvolta essi siano per Statuto abilitati ad attivare o dare impulso ad un Organo dell'Associazione.

## **Art. 18**

### *Patrimonio*

Il patrimonio della CONFEDERANZIENDE è così costituito:

- *Fondo Dotazione*, per l'apporto delle quote di dotazione da parte dei soci ordinari, versate una tantum all'atto dell'iscrizione;
- *quote associative annuali*, versate nell'importo e con le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale per sostenere le preventivate spese correnti di gestione;
- *quote associative a conguaglio*, versate nell'importo e con le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale per azzerare la differenza tra spese di gestione sostenute nell'anno e spese di gestione preventivate, riferite a ciascun esercizio finanziario;
- *quote associative straordinarie*, versate nell'importo e con le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale per sostenere gli investimenti deliberati;
- rendite e frutti del patrimonio;
- eventuali elargizioni volontarie da parte di associati e di terzi, come donazioni, lasciti, contributi e sussidi;
- eventuali proventi o introiti realizzati nello svolgimento delle attività consentite dallo Statuto.

I suddetti elencati versamenti sono da considerare sempre a fondo perduto e, perciò, non sono rivalutabili, richiedibili e rimborsabili, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione, oppure di morte, dimissioni ovvero di esclusione dei soci, per qualsiasi motivo essa avvenga. Pertanto, nessuno e per qualsiasi motivo e/o ragione, potrà richiedere le somme a qualsivoglia titolo versate.

Viene ulteriormente precisato che il versamento degli associati non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

## **Art. 19**

### *Collegio dei Probiviri o Proboviro unico: scelta, durata, incompatibilità*

I Probiviri sono scelti ed eletti dall'Assemblea tra i soci che abbiano particolari doti di specchiata moralità.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed un supplente.

Il Collegio dei Probiviri, se non vi ha provveduto l'Assemblea dei soci, elegge nel proprio seno, entro trenta giorni dalla nomina, il proprio Presidente. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su convocazione del Presidente e nel luogo da questi indicato. I Probiviri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra a livello centrale.

In alternativa al Collegio dei Probiviri, può essere nominato dall'Assemblea dei Soci il Proboviro Unico con identiche regole, in quanto applicabili, nonché uguali compiti e funzioni propri dello stesso Collegio. I Probiviri, senza diritto di voto, possono partecipare ad ogni adunanza dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale.

Il proboviro che viene eletto quando è socio fondatore e, come tale membro del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale, pur mantenendo lo status di socio fondatore deve necessariamente autosospendersi per l'intera durata della carica da membro del Consiglio Nazionale e membro della Giunta Nazionale. La persona, cessando la carica di proboviro, tornerà, automaticamente ed all'istante, titolare delle cariche dalle quali si era autosospeso per obbligo statutario.

## **Art. 20**

### *Collegio dei Probiviri: compiti, funzioni, attivazione delle richieste*

Al Collegio dei Probiviri o al Probiviro Unico possono rivolgersi il Presidente Nazionale, tutti gli altri Organi dell'Associazione e singoli soci, con l'eccezione di cui all'ultimo comma del corrente articolo.

I compiti e le funzioni del Collegio dei Probiviri riguardano:

- l'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari eventualmente emanate;
- la risoluzione, anche quale arbitro amichevole compositore, in via definitiva ed inappellabile, di qualsiasi controversia su rapporti associativi fra i Soci o tra questi e qualunque Organo dell'Associazione, tranne l'eccezione di cui all'ultimo comma del presente articolo;
- l'istruzione di provvedimenti disciplinari per riferirne con relazione scritta al Consiglio Nazionale che adotterà le conseguenti decisioni di sua competenza.

I procedimenti disciplinari possono essere instaurati d'ufficio o su richiesta del Presidente Nazionale oppure del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale e dei Presidenti di Distretto per i propri iscritti.

I singoli soci ed i rimanenti Organi dell'Associazione, diversi da quelli indicati nel precedente comma, potranno rivolgersi direttamente al Collegio dei Probiviri soltanto nelle ipotesi già previste nel corrente articolo, riguardanti l'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari ed anche la risoluzione di controversie sui rapporti associativi.

I procedimenti disciplinari possono essere adottati soltanto dopo aver convocato con lettera raccomandata gli interessati per ascoltarli e porre ad essi le domande ritenute opportune. Gli interessati hanno diritto di consultare personalmente il fascicolo ed i documenti che li riguardano e ad essi è concessa ogni facoltà di giustificazione e di difesa. La relazione istruttoria per i procedimenti disciplinari deve essere formulata per iscritto, deve essere votata a scheda segreta a maggioranza assoluta dei componenti del Collegio ed il giudizio deve essere comunicato per tempo agli interessati.

I Probiviri nello svolgimento del loro lavoro devono scrupolosamente osservare il segreto istruttorio.

I soci fondatori non possono essere soggetti al giudizio del Collegio dei Probiviri e così pure la Giunta Nazionale ed i suoi componenti ed anche il Presidente Onorario Nazionale.

## **Art. 21**

### *Collegio dei Probiviri: convocazione, validità dell'adunanza e delle delibere*

Il Presidente del Collegio dei Probiviri viene convocato dal suo Presidente con precisazione dell'ordine del giorno. La convocazione avviene, di regola, con raccomandata AR, inviata almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la chiamata può essere effettuata riducendo i termini a cinque giorni ed utilizzando il telegramma, l'email od altro ritenuto dal Presidente valido allo scopo.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio.

## **Art. 22**

### *Collegio dei Revisori o Revisore Unico: controllo, composizione e durata*

Il Collegio dei Revisori, detto anche dei Revisori Contabili oppure dei Revisori dei Conti, controlla la gestione finanziaria dell'Associazione ed è composto da tre membri effettivi e due

membri supplenti scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili che siano soci dell'Associazione.

I Revisori vengono eletti dall'Assemblea e la loro carica è incompatibile con qualsiasi altra dell'Associazione. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Essi partecipano, senza diritto di voto, ad ogni adunanza dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale.

In alternativa al Collegio dei Revisori, può essere nominato dall'Assemblea dei Soci il Revisore Unico che ha uguali compiti e funzioni del Collegio. Al Revisore Unico, che viene scelto tra i soci dell'Associazione iscritti al Registro dei Revisori Contabili, si applicano le stesse regole, in quanto utilizzabili, nonché uguali compiti e funzioni propri dello stesso Collegio.

Il Revisore che viene eletto quando è socio fondatore e, come tale membro del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale, pur mantenendo lo status di socio fondatore deve necessariamente autosospendersi per l'intera durata della carica da membro del Consiglio Nazionale e membro della Giunta Nazionale. La persona, cessando la carica di Revisore, tornerà, automaticamente ed all'istante, titolare delle cariche dalle quali si era autosospeso per obbligo statutario.

## **Art. 23**

### *Distretti e Delegazioni: costituzione*

I Soci, ordinari e onorari, sono ripartiti in Distretti.

I Distretti sono costituiti, di regola, nei capoluoghi di Regione su deliberazione del Consiglio Nazionale preceduta dalla proposta del suo Presidente e devono essere formati come minimo da trenta soci ordinari. Se in un Distretto, per qualsiasi ragione, tale numero minimo viene meno, e non è ricostituito entro un anno, il Distretto è sciolto o trasformato in Delegazione.

Per particolari esigenze, il Presidente Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale la costituzione di più Distretti nella medesima Regione.

Sempre su proposta del suo Presidente, il Consiglio Nazionale può disporre, all'interno di ogni Distretto, l'istituzione di Delegazioni alle quali non viene fissato un numero minimo di iscritti oppure, eccezionalmente, la creazione di Delegazioni a prescindere dall'esistenza del Distretto di riferimento.

Inoltre, in casi straordinari, nelle Regioni dove non esistono Distretti per la impossibilità di crearli, il Consiglio Nazionale può deliberare l'apertura di Delegazioni, assegnandole provvisoriamente ad altra Regione.

I soci, di regola, fanno parte di diritto del Distretto della loro residenza,

Il Presidente Nazionale può esaminare particolari situazioni per valutare l'iscrizione di un socio in un Distretto diverso da quello di normale competenza.

## **Art. 24**

### *Organi dei Distretti*

Gli Organi dei Distretti sono:

- Assemblea dei Soci di Distretto
- Presidente di Distretto
- Consiglio di Distretto
- Collegio dei Revisori di Distretto o Revisore Unico di Distretto

## **Art. 25**

### *Assemblea dei Soci di Distretto*

L'Assemblea è formata dai soci ordinari iscritti al Distretto.  
Tale assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per approvare il Bilancio o Rendiconto, sia preventivo che consuntivo, nonché per l'elezione delle cariche del Presidente, dei Vice Presidente e dei Consiglieri di Distretto.

## **Art. 26**

### *Il Presidente di Distretto*

Il Presidente di Distretto ed il suo Vice Presidente Vicario sono eletti dall'Assemblea dei Soci ordinari di Distretto per quattro anni con possibilità di rielezione.  
Il Presidente di Distretto che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute del Consiglio Nazionale decade automaticamente dalla carica e deve essere sostituito dall'Assemblea del proprio Distretto.

## **Art. 27**

### *Il Consiglio di Distretto*

Il Consiglio di Distretto è composto dai soci ordinari iscritti al Distretto di riferimento e sono eletti dall'Assemblea di Distretto in ragione di un consigliere ogni dieci associati iscritti, con un minimo di tre ed un massimo di nove membri.  
I Consiglieri di Distretto rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

## **Art. 28**

### *Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico*

Il Collegio dei Revisori, controlla la gestione finanziaria del Distretto ed è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. I Revisori vengono eletti dall'Assemblea di Distretto e la loro carica è incompatibile con qualsiasi altra dell'Associazione. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi partecipano, senza diritto di voto, ad ogni adunanza dell'Assemblea di Distretto e del Consiglio di Distretto.

In alternativa al Collegio dei Revisori può essere nominato dall'Assemblea di Distretto il Revisore Unico di Distretto che ha uguali compiti e funzioni del Collegio. Al Revisore Unico di Distretto, che viene scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, si applicano le stesse regole, in quanto utilizzabili, nonché uguali compiti e funzioni propri dello stesso Collegio.

## **Art. 29**

### *Segretario di Distretto e Tesoriere di Distretto*

Non sono considerati Organi di Distretto ma possono essere istituiti in seno ad ogni Distretto sia il Segretario di Distretto che il Tesoriere di Distretto.  
È l'Assemblea di Distretto che decide sull'istituzione delle dette due figure, o di una di esse. Decidendolo, le elegge.

## **Art. 30**

### *Riscossione delle quote associative*

Il Tesoriere Nazionale provvede alla riscossione delle quote associative incassate dal Distretto con modalità da lui scelte ed in ogni caso impostate su un criterio di automaticità. Si precisa che il versamento delle quote, dal Distretto alla Tesoreria Nazionale, dovrà avvenire annualmente entro i normali o straordinari termini stabiliti dal Consiglio Nazionale. Quest'ultimo stabilirà, altresì, i diversi termini entro i quali il Tesoriere Nazionale dovrà rimettere alla Tesoreria del Distretto l'ammontare delle quote incassate e di sua competenza, versandole direttamente sui conti correnti di ogni Distretto.

Viene chiarito che, in via ordinaria, il riversamento della quota parte spettante al Distretto deve avvenire di anno in anno, entro il mese di settembre.

## **Art. 31**

### *Istituzione del Distretto*

Il Consiglio Nazionale, all'atto dell'istituzione di un Distretto, delega in via provvisoria ad un socio del medesimo Distretto lo svolgimento delle operazioni che si rendono necessarie per convocare l'Assemblea di Distretto e per eleggere le cariche in loco.

Si evidenzia che per il funzionamento dei Distretti e dei relativi Organi si osservano le disposizioni del presente Statuto riferite al funzionamento dei corrispondenti Organi Nazionali, in quanto applicabili.

## **Art. 32**

### *Distretti e Delegazioni: autonomia amministrativa, scopi e finalità, revoca delle cariche, commissariamento, quote associative*

I Distretti e le Delegazioni hanno autonomia amministrativa e devono operare in conformità di quanto prescritto dallo Statuto perseguendone scopi e finalità.

Il perdurante anomalo funzionamento di un Distretto può giustificare il ricorso del Consiglio Nazionale ai provvedimenti di revoca delle cariche associative in loco e la nomina di un Commissario Straordinario per la convocazione, entro i tempi tecnici necessari, dell'Assemblea di Distretto e per la ricostituzione delle cariche azzerate.

## **Art. 33**

### *Gratuità delle Cariche*

Alle persone titolari delle cariche sia degli Organi dell'Associazione che degli Organi di Distretto non possono essere assegnati compensi o retribuzioni, ma soltanto i rimborsi delle spese sostenute esclusivamente per ragioni d'ufficio.

## **Art. 34**

### *Provvedimenti Disciplinari*

I provvedimenti disciplinari riguardano:

- cancellazione dall'elenco dei soci
- deplorazione
- radiazione per indegnità.



La cancellazione derivante da morosità continuata si ha quando il socio non versa interamente le quote associative da due anni. Il mancato versamento comporta l'esclusione dell'associato e, quindi, la sua cancellazione dall'elenco dei soci che avviene a cura del Segretario Generale di concerto col Tesoriere Nazionale.

La comunicazione relativa alla cancellazione dovrà essere inviata tempestivamente anche al Presidente del Distretto di competenza dei soci interessati allo specifico provvedimento. La deplorazione viene irrogata nel caso di comportamento del socio ritenuto deplorabile. La deplorazione, previa relazione scritta del Collegio dei Probiviri, è deliberata dal Consiglio Nazionale con la maggioranza di almeno i due terzi dei votanti.

Il provvedimento di radiazione viene adottato nei confronti dell'associato che con la sua condotta abbia compromesso la propria reputazione per indegnità.

La *radiazione* per indegnità è deliberata dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza di almeno i due terzi dei votanti, su proposta del Consiglio Nazionale e previa relazione scritta del Collegio dei Probiviri.

### **Art. 35**

#### *Scioglimento e Liquidazione*

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Nazionale delibererà sul numero, nomina, poteri dei liquidatori e regole di funzionamento della liquidazione.

Le disposizioni sugli Organi dell'Associazione, in quanto compatibili, continueranno ad applicarsi anche durante la procedura di liquidazione.

I liquidatori durante il periodo di liquidazione dovranno stilare il solo Bilancio consuntivo riferito a ciascun esercizio, sottoponendolo, unitamente alla Relazione, all'assemblea per l'approvazione.

A fine liquidazione, i liquidatori compileranno il Rendiconto Finale.

In caso di scioglimento di un Distretto l'eventuale avanzo di liquidazione sarà acquisito dalla Tesoreria Nazionale.

### **Art. 36**

#### *Modifiche Statutarie*

Il presente Statuto potrà essere modificato da su proposta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale o, comunque, di tanti consiglieri che rappresentino almeno un terzo dei Distretti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei consiglieri votanti.

### **Art. 37**

#### *Norme Transitorie*

Il Presidente Nazionale, particolarmente in sede di avvio dell'attività dell'Associazione, può proporre alla Giunta Nazionale la nomina pro tempore di *Commissari* Straordinari di Area per organizzare sul *territorio* nazionale Distretti o Delegazioni.

### **Art. 38**

#### *Norme di Rinvio*

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di enti previste nel Libro I e Libro V del Codice Civile.